



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [crlnd.lazio01@figc.it](mailto:crlnd.lazio01@figc.it)

# **Stagione Sportiva 2020-2021**

## **Comunicato Ufficiale N° 66 del 29/09/2020**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

## **INDICE**

**Giustizia Sportiva**  
Coppa Italia Promozione

Pag. 2

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 28.09.2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## COPPA ITALIA << PROMOZIONE >>

### GARE DEL 20/ 9/2020

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **ATLETICO PONTINIA - LATINA BORGHI RIUNITI**

Il Giudice Sportivo

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 59 del 24/09/2020

- Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme Federali dalla Società LATINA BORGHI RIUNITI con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore RESTAINI Gabriele (ATLETICO PONTINIA) in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 158 del 22/11/2019 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS;

- il ricorso è fondato.

Infatti il citato calciatore RESTAINI Gabriele (ATLETICO PONTINIA) risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 158 del 22/11/2019 per recidività in ammonizione

- considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del CGS avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale

- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore RESTAINI Gabriele (ATLETICO PONTINIA) alla gara in oggetto

Visto l'art. 21 comma 2 del CGS

#### **PQM**

#### **DELIBERA**

- di irrogare alla Società ATLETICO PONTINIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;

- di inibire il dirigente accompagnatore CERROCCHI Massimiliano fino la 16.10.2020;

- di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore RESTAINI Gabriele;

- nulla sulla tassa reclamo.

IL GIUDICE SPORTIVO  
(Ernesto Milia)

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al  
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 14 settembre 2020**

**Publicato in Roma il 29 settembre 2020**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli